

MISURE DI SOSTEGNO PER I PREPENSIONAMENTI VOLONTARI DEI DOCENTI

Con riferimento ai prepensionamenti volontari dei docenti a tempo indeterminato, il Rettore propone di confermare le misure di sostegno già adottate negli anni scorsi:

.....OMISSIS.....

- conferimento di contratti per attività di insegnamento. A tal proposito il Rettore fa presente che gli Organi di Governo, nelle riunioni del 19.7.2011, avevano approvato, tra l'altro, le linee guida per la politica dei prepensionamenti 2012–2014. In particolare avevano deliberato di confermare per gli anni 2012, 2013 e 2014 l'incentivazione al prepensionamento volontario di professori e ricercatori universitari mediante il conferimento di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattica e/o di ricerca con importi tabellari variabili in base agli anni di anticipo rispetto al ruolo e alla data di cessazione naturale.

L'art. 23 della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituisce l'ambito normativo al quale ricondurre i contratti per attività di insegnamento, ha mutato il quadro normativo riguardante il conferimento ed il trattamento economico di contratti per attività di insegnamento.

Il D.M. 21.7.2011, n. 313 al comma 1 ha stabilito che il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi del citato art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, è determinato da ciascuna università, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

L'art. 49 del D.L. 9.2.2012, n. 5, ha previsto anche per i contratti di cui all'art.23, comma 1, da stipularsi con esperti di alta qualificazione professionale, l'applicazione del suindicato trattamento economico.

Il comma 5, dell'art.18, della Legge n. 240/2010, prevede, altresì, che i professori a contratto ex art. 23 possono partecipare a gruppi e progetti di ricerca delle Università.

Alla luce della vigente normativa, i contratti stipulati a seguito di prepensionamento con professori e ricercatori universitari che abbiano anticipato il collocamento a riposo, debbono essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art.23, comma 1, della Legge 240/2010 con il conseguente trattamento economico fissato dal D.M. 21.7.2011, n. 313.

Ai sensi della vigente normativa, la stipula di un contratto per attività di insegnamento è condizione necessaria per accedere allo svolgimento di attività di ricerca, come previsto dal citato art.18, comma 5, della Legge n. 240/2010.

Ferma restando la tabella relativa alla durata dei contratti , in linea con la durata massima quinquennale prevista dall'art.23, comma 1, della Legge n. 240/2010, il Rettore, nel confermare ancora una volta l'incentivo al prepensionamento mediante l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento, propone che detti contratti siano retribuiti nella misura massima consentita dal decreto ministeriale n. 313/2011 pari a 100 euro/ora al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, proporzionalmente al numero di ore di didattica ufficiale assegnata dal Dipartimento e comunque non oltre n. 120 ore di didattica complessiva.